

ALLEGATO A alla delibera n. 116/21/CONS

AGGIORNAMENTO DEL NUOVO PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE, DELLE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI NUMERI AI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI AUTORIZZATI ALLA DIFFUSIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE E DELLE RELATIVE CONDIZIONI DI UTILIZZO

**Articolo 1
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

- a) *Autorità*: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall’art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- b) *Ministero*: il Ministero dello sviluppo economico;
- c) *Testo Unico*: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e successive modifiche e integrazioni;
- d) *canale*: l’insieme di programmi predisposti da un fornitore di servizi di media audiovisivi, unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico;
- e) *canale mosaico*: canale che visualizza contemporaneamente, tramite finestre, i canali offerti sulla piattaforma digitale terrestre;
- f) *canale generalista nazionale*: canale storicamente irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e *simulcast* analogico-digitale che trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo di informazione ai sensi dell’articolo 7 del *Testo Unico*, indipendentemente dall’eventuale intervenuta modifica del marchio editoriale o del soggetto che detiene il titolo abilitativo;
- g) *emittente locale*: fornitore di servizi di media audiovisivi lineari titolare di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale;

- h) *canali nativi digitali a diffusione nazionale*: canali irradiati da soggetti titolari di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in ambito nazionale, mai diffusi in tecnica analogica;
- i) *genere di programmazione semigeneralista*: programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a più generi differenziati inclusa l'informazione, distribuiti in modo equilibrato nell'arco della giornata di programmazione, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa;
- j) *genere di programmazione tematico*: programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento/*target* di utenza, a cui un fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno il 70 per cento della programmazione diffusa in tecnica digitale terrestre;
- k) *genere di programmazione tematico "bambini e ragazzi"*: genere di programmazione tematico, dedicato a bambini e ragazzi delle diverse fasce di età, con finalità formative, informative o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico e morale;
- l) *genere di programmazione tematico "informazione"*: genere di programmazione tematico dedicato all'informazione, con notiziari, programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage, dibattiti e fili diretti, telecronache, *talk show* anche su temi sociali e di costume;
- m) *genere di programmazione tematico "cultura"*: genere di programmazione tematico a contenuto educativo, storico, artistico, letterario o scientifico; programmi di attualità scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; opere audiovisive italiane ed europee, teatro, lirica, documentari, rievocazioni storiche, rubriche su temi sociali e di costume;
- n) *genere di programmazione tematico "sport"*: genere di programmazione tematico, dedicato allo sport, con eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari sportivi; rubriche di approfondimento;
- o) *genere di programmazione tematico "musica"*: genere di programmazione tematico, dedicato alla musica, con programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica classica e leggera; programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal vivo o differite di eventi musicali; programmi di attualità sul mondo della musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica e ai giovani artisti;
- p) *genere di programmazione tematico "televendite"*: genere di programmazione tematico, dedicato alle offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
- q) *radiovisione*: la diffusione da parte di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale di contenuti radiofonici in *simulcast* integrati da una componente

video, previo conseguimento di apposita autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive terrestri, ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

- r) *arco di numerazione*: blocco di numerazione consecutiva basato su cento numeri; il I arco di numerazioni assegnabili si riferisce ai numeri 1 - 99, il II arco ai numeri 101 - 199, e così via. Le posizioni di avvio di ciascun arco (0, 100, 200, ecc.) sono riservate a servizi di sistema, quali la guida ai programmi e i canali mosaico.

2. Per quanto non diversamente previsto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del *Testo Unico*.

Articolo 2

(Organizzazione del Piano e destinazione degli archi di numerazione)

1. Al fine di assicurare la semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali nonché di garantire il rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, l'organizzazione del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, è basata su una numerazione aperta che inizia con una cifra.

2. Fatto salvo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale terrestre, gli archi di numerazione del piano sono destinati secondo il seguente schema:

- I arco: ai canali nazionali e locali
- II arco: ai canali nazionali e locali
- III arco: ai canali nazionali e locali
- IV arco: ai canali locali
- V arco: ai canali a pagamento
- VI arco: ai canali nazionali nuovi formati
- VII arco: ai canali locali ed eventuali nuovi formati
- VIII arco: ai canali radiofonici nazionali e locali
- IX arco: ai canali nazionali e locali
- X arco: ai canali nazionali e locali o altri servizi e canali test.

3. Nell'ambito di tali archi i numeri 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 sono riservati ai servizi di sistema, quali le guide ai programmi e i canali mosaico.

Articolo 3 **(Primo arco di numerazione)**

1. Nel I arco di numerazione sono previsti gli spazi nella numerazione destinati:
 - a) ai canali generalisti nazionali, come in precedenza definiti;
 - b) ai canali nativi digitali a diffusione nazionale, come in precedenza definiti, organizzati in base alla suddivisione della programmazione nei seguenti generi: *semigeneralista, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite*;
 - c) a valorizzare la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio ivi compresa una riserva di numerazione per i consorzi e le intese di cui all'articolo 29, comma 2, del *Testo Unico*.
2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera *c* del *Testo Unico*, in tale arco non possono essere irradiati, durante l'intera programmazione, programmi rivolti a un pubblico di soli adulti, ivi compresi quelli contenenti la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto del tipo messaggeria vocale, *hot-line, chat-line, one-to-one* e similari nonché canali con trasmissione prevalente di giochi d'azzardo.
3. Ai canali generalisti nazionali, sono destinati i numeri da 1 a 9 e il numero 20 e la relativa attribuzione è effettuata, a richiesta del fornitore di servizi di media audiovisivi, secondo le modalità specificate nel successivo articolo 13.
4. Ai canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro sono attribuiti i numeri da 21 a 70, suddivisi, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera *c*), del *Testo Unico*, nei seguenti generi di programmazione: *semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite*. L'individuazione dei sottoblocchi, per ogni singolo genere, nei numeri da 21 a 70, è effettuata dal Ministero, confermando, ove compatibile con il presente provvedimento, il dimensionamento esistente.
5. L'attribuzione delle numerazioni di cui al comma 4 è effettuata, a richiesta del fornitore di servizi di media audiovisivi, sulla base della suddivisione dei generi di programmazione in sottoblocchi e secondo le modalità specificate nel successivo articolo 13. Qualora il numero di richieste pervenute risulti superiore alla disponibilità di numeri in relazione ai generi di programmazione, le numerazioni relative al genere *televendite* sono collocate nel II arco di numerazione.

6. Alle emittenti locali sono attribuiti i numeri da 10 a 19 e da 71 a 99. L'attribuzione delle numerazioni è effettuata secondo le modalità specificate nel successivo articolo 13.

7. Ai consorzi e alle intese di emittenti locali, di cui all'articolo 29, comma 2, del *Testo Unico*, che diffondono la medesima programmazione per una durata di almeno otto ore, comunque non superiore a dodici ore, su più aree tecniche e che intendono richiedere l'assegnazione di un'identica numerazione su tutti i bacini serviti, sono riservati i numeri da 71 a 74. L'attribuzione delle numerazioni è effettuata secondo le modalità specificate nel successivo articolo 14.

Articolo 4 **(Secondo arco di numerazione)**

1. In conformità ai principi di garanzia della semplicità d'uso del sistema e del rispetto delle abitudini e delle preferenze degli utenti, il II arco di numerazione ha la medesima articolazione, in termini di tipologia di programmazione e dimensionamento degli spazi, delle numerazioni del I arco.

2. In particolare, sono destinati:

- ai fornitori di servizi di media in ambito nazionale i numeri da 101 a 109 e da 120 a 170;
- ai fornitori di servizi di media in ambito locale i numeri da 110 a 119 e da 171 a 199.

3. Analogamente a quanto previsto nel I arco di numerazione, l'attribuzione dei numeri per i servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro è effettuata dal Ministero sulla base della suddivisione dei generi di programmazione nei sottoblocchi *semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite*, fatta salva l'attribuzione delle numerazioni da 101 a 109 e 120 ai canali generalisti nazionali anche con programmazione in *simulcast* o differita.

4. Le attribuzioni delle numerazioni avvengono secondo le modalità specificate nel successivo articolo 13.

5. Nell'ambito delle numerazioni di tale arco destinate all'emittenza locale, le numerazioni da 171 a 174 sono riservate ai consorzi e alle intese di emittenti locali, di cui all'articolo 29, comma 2, del *Testo Unico*, che diffondono la medesima programmazione per una durata di almeno otto ore, comunque non superiore a dodici ore, su più aree tecniche e che intendono richiedere l'assegnazione di un'identica numerazione su tutti i bacini serviti. L'attribuzione delle numerazioni è effettuata secondo le modalità specificate nel successivo articolo 14.

Articolo 5

(Terzo arco di numerazione)

1. Al fine di garantire l'uso efficiente delle risorse di numerazione, il III arco di numerazione ha una articolazione delle numerazioni, in termini di tipologia di programmazione e dimensionamento degli spazi, analoga a quella del I e II arco.
2. In particolare, sono destinati:
 - ai fornitori di servizi di media in ambito nazionale i numeri da 201 a 209 e da 220 a 270;
 - ai fornitori di servizi di media in ambito locale i numeri da 210 a 219 e da 271 a 299.
3. L'attribuzione dei numeri per i servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro è effettuata dal Ministero sulla base della suddivisione dei generi di programmazione nei sottoblocchi *semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite*.
4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del *Testo Unico*, il 30 per cento delle numerazioni assegnate a ciascun genere di programmazione nei sottoblocchi è riservato per i fornitori di servizi di media audiovisivi nuovi entranti.
5. Le attribuzioni delle numerazioni avvengono secondo le modalità specificate nel successivo articolo 13.

Articolo 6

(Quarto arco di numerazione)

1. Le numerazioni del IV arco sono destinate alla programmazione dei fornitori di servizi di media operanti in ambito locale.
2. Nell'ambito di tale arco è prevista una specifica riserva di numerazioni da destinare alla radiovisione. A tal fine, il Ministero stabilisce, anche sulla base delle richieste presentate, il dimensionamento del relativo blocco di numerazioni dedicate a tale tipologia di programmazione, comunque compreso nell'intervallo di numeri da 351 a 399.
3. Le attribuzioni delle numerazioni avvengono secondo le modalità specificate nel successivo articolo 13.

Articolo 7

(Quinto arco di numerazione)

1. Le numerazioni del V arco sono destinate ai servizi di media audiovisivi a pagamento.

2. Le numerazioni di tali servizi sono attribuite, a richiesta del soggetto interessato, sulla base dell'offerta/pacchetto a pagamento di ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi a pagamento. L'attribuzione di un blocco di numeri per ciascuna offerta a pagamento è determinata sulla base delle richieste di ciascun soggetto e della effettiva necessità in base ai contenuti a pagamento trasmessi.

3. L'attribuzione della numerazione ai sensi del presente provvedimento non pregiudica la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali.

4. Per le offerte a pagamento rivolte ad un pubblico adulto dovranno comunque essere adottati sistemi di controllo specifici e selettivi a tutela dei minori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8

(Sesto arco di numerazione)

1. Le numerazioni del VI arco sono destinate ai servizi di media audiovisivi con diffusione nazionale che impiegano formati evoluti o innovativi (ad esempio HD, 4k, 8k) rispetto alla definizione *standard* (es. SD), ferma restando la possibilità di diffondere i programmi in alta definizione o nei nuovi formati su tutte le numerazioni.

2. Al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente, ai servizi di media che costituiscono *simulcast* di quelli già diffusi in definizione *standard* (SD), è attribuita, ove possibile, la posizione corrispondente a quella occupata nei precedenti archi di numerazione.

3. Le attribuzioni delle numerazioni avvengono secondo le modalità specificate nel successivo articolo 13.

Articolo 9

(Settimo arco di numerazione)

1. Le numerazioni del VII arco sono destinate ai fornitori di servizi di media in ambito locale. In tale arco possono essere diffusi servizi di media audiovisivi che impiegano formati evoluti o innovativi (ad esempio HD, 4k, 8k) rispetto alla definizione *standard* (es. SD), ferma restando la possibilità di diffondere i programmi in alta definizione o nei nuovi formati su tutte le numerazioni.

2. Al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente, ai servizi di media che costituiscono *simulcast* di quelli già diffusi in definizione *standard*

(SD), è attribuita, ove possibile, la posizione corrispondente a quella occupata nei precedenti archi di numerazione.

3. Le numerazioni relative al VII arco sono, in ogni caso, attribuite prioritariamente ai fornitori di servizi di media locali che non hanno trovato collocazione nei primi quattro archi di numerazione, secondo le modalità specificate nel successivo articolo 13.

Articolo 10 **(Ottavo arco di numerazione)**

1. Le numerazioni dell'VIII arco sono destinate ai servizi di radiodiffusione sonora e sono attribuite dal Ministero su richiesta dei soggetti interessati.

Articolo 11 **(Nono arco di numerazione)**

1. Le numerazioni del IX arco sono destinate, indistintamente, ai fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali e locali che non abbiano trovato collocazione nei precedenti archi di numerazione.

2. Nell'ambito di tale arco i numeri da 801 a 823 sono destinati alla programmazione contenente l'informazione regionale del Servizio pubblico.

3. Le attribuzioni delle numerazioni avvengono progressivamente, secondo le modalità specificate nel successivo articolo 13.

Articolo 12 **(Decimo arco di numerazione)**

1. Le numerazioni del X arco sono destinate, indistintamente, ai fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali e locali che non abbiano trovato collocazione nei precedenti archi di numerazione nonché ai cd. "canali test".

2. Le attribuzioni delle numerazioni avvengono progressivamente, secondo le modalità specificate nel successivo articolo 13.

Articolo 13 **(Modalità di attribuzione della numerazione)**

1. A regime, l'attribuzione delle numerazioni disponibili del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, è

effettuata, dal Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre. A tal fine, i soggetti interessati, contestualmente alla domanda per il conseguimento dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive terrestri di cui all'articolo 3 dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, sono tenuti a presentare apposita domanda per l'assegnazione di una numerazione del presente piano, esprimendo, eventualmente, una preferenza tra le numerazioni assegnabili e disponibili.

2. Il Ministero procede all'assegnazione della numerazione, tenendo conto, ove compatibile con le disposizioni del presente piano, della preferenza espressa dal richiedente. Nel caso in cui le numerazioni disponibili dovessero risultare inferiori alle richieste presentate, dovrà essere disposto un sorteggio pubblico ai fini dell'assegnazione delle singole numerazioni ai richiedenti.

3. L'attribuzione dei numeri a soggetti già abilitati alla fornitura di servizi di media audiovisivi in tecnica digitale terrestre, anche stabiliti in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato parte della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, è effettuata dal Ministero con apposito provvedimento di assegnazione della numerazione, rilasciato su domanda del soggetto interessato.

4. In sede di prima applicazione, l'attribuzione delle numerazioni del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, ai canali generalisti nazionali, è effettuata, a seguito di apposita domanda presentata dal fornitore di servizi di media audiovisivi, sulla base del principio del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti.

5. Con riferimento ai servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro, il Ministero procede a pubblicare un avviso per l'attribuzione delle numerazioni ad essi dedicate invitando i soggetti interessati a presentare idonea domanda di attribuzione, con indicazione del numero LCN richiesto, nel termine individuato nel medesimo avviso. Alla scadenza del predetto termine il Ministero redige un apposito elenco e attribuisce le numerazioni sulla base della suddivisione dei generi di programmazione, ai soggetti richiedenti.

6. Qualora due o più fornitori di servizi di media digitali terrestri a diffusione nazionale abbiano formulato richiesta per la stessa numerazione, la medesima è attribuita al fornitore di servizi di media che già la utilizza sulla base del piano di numerazione automatica dei canali di cui alla delibera n. 366/10/CONS. Diversamente, nel caso in cui la numerazione non sia già utilizzata, la stessa è assegnata al fornitore di servizi di media che ha presentato per primo la domanda di attribuzione al Ministero; in caso di parità di data di presentazione della domanda la numerazione è assegnata al soggetto che per primo

ha conseguito l'autorizzazione a fornitore di servizi di media; in caso di parità di data di conseguimento dell'autorizzazione, è disposto un sorteggio pubblico ai fini dell'assegnazione del relativo numero.

7. Qualora le domande presentate risultino superiori alla disponibilità di numeri in relazione ai singoli generi di programmazione del I arco di numerazione, il Ministero procede ad attribuire progressivamente le numerazioni dei successivi archi destinati ai servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro, sempre secondo la sequenza dei generi, a partire da quello *semigeneralista*.

8. Le numerazioni destinate all'emittenza locale sono attribuite progressivamente, partendo dal I arco di numerazione, secondo la collocazione derivante da apposite graduatorie predisposte dal Ministero e relative alle 18 aree tecniche previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera n. 39/19/CONS.

9. Al fine della formazione delle graduatorie, i relativi punteggi sono assegnati in relazione *alla qualità della programmazione, alle preferenze degli utenti e al radicamento nel territorio* e valutati secondo i criteri specificati ai successivi commi 10 e 11. Le graduatorie sono redatte sulla base di un sistema di punteggio aperto, ovvero senza un tetto massimo di punti assegnabili, in cui il punteggio finale conseguito da ciascun partecipante è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti con riferimento alle voci e ai relativi indicatori di seguito specificati.

10. La *qualità della programmazione* è valutata in base ai piani editoriali e ai dipendenti impiegati, con riferimento ai seguenti indicatori:

- a) quota percentuale (valore medio nel biennio 2019-2020) di programmi di informazione (inclusi i telegiornali), programmi di approfondimento (anche culturale) e programmi dedicati ai minori, del marchio/palinsesto oggetto della domanda, sul totale delle ore di programmazione, con particolare riferimento all'autoproduzione e al legame con il territorio, al netto delle repliche. In ogni caso, non si considerano programmi autoprodotti i programmi di televendita (punteggio: inferiore al 20% = 3 punti; inferiore al 40% = 6 punti; superiore al 40% = 10 punti);
- b) numero medio di dipendenti, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi per il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio 2019-2020 con contratti di durata continuativa (per l'attribuzione del punteggio si veda il documento Annesso);
- c) numero medio di giornalisti (professionisti, pubblicisti e praticanti) iscritti al relativo albo o registro, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi per il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio 2019-2020 (per l'attribuzione del punteggio si veda il documento Annesso);

11. Le *preferenze degli utenti* ed il *radicamento sul territorio* sono valutati rispettivamente in base agli indici di ascolto e alla storicità, con riferimento ai seguenti indicatori:

- a) media ponderata dell'ascolto medio giornaliero e del numero dei contatti netti giornalieri, nel biennio 2019-2020, per il marchio/palinsesto oggetto della domanda (per l'attribuzione del punteggio si veda il documento Annesso);
- b) numero di anni di diffusione del marchio/palinsesto oggetto della domanda, dalla data di autorizzazione (punteggio: fino a 5 anni = 3 punti; tra 5 e 9 anni = 5 punti; da 10 anni e oltre = 10 punti. Ai fini del calcolo si considerano anche le frazioni di anno superiori a 6 mesi).

12. Ferme restando le riserve di numerazione disposte a favore dei consorzi e delle intese di cui all'articolo 29, comma 2, del *Testo Unico* nonché a favore della radiovisione, in ciascun blocco di numerazione destinato ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, per ogni decade a partire dal numero 71 è prevista una riserva del 20 per cento delle numerazioni in favore delle emittenti a carattere comunitario. Tali numerazioni riservate sono assegnate dal Ministero mediante una graduatoria specifica, redatta in base ai criteri di cui ai precedenti commi 10 e 11, ad esclusione di quello di cui al comma 11 lettera a). Resta in ogni caso ferma la facoltà delle emittenti a carattere comunitario di poter scegliere di concorrere nelle graduatorie ordinarie per l'assegnazione di tutte le numerazioni destinate al comparto locale.

13. La riserva di cui al precedente comma 12, è comunque da intendersi come non esclusiva. Pertanto, qualora nelle aree tecniche non siano presenti emittenti a carattere comunitario, le numerazioni ad esse riservate sono comunque assegnate ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo le graduatorie ordinarie.

14. Le numerazioni riservate alla radiovisione, nel IV arco di numerazione, sono assegnate a richiesta. A tal fine i soggetti interessati sono tenuti a presentare un'apposita domanda, esprimendo, eventualmente, una preferenza tra le numerazioni individuate dal Ministero per tale genere di programmazione. Il Ministero procede all'attribuzione della numerazione con apposito provvedimento, tenendo conto, ove compatibile con le disposizioni del presente piano, della preferenza espressa dal richiedente. Qualora due o più fornitori di servizi di media abbiano formulato richiesta per la medesima numerazione, la stessa è assegnata al fornitore che ha presentato per primo la domanda di attribuzione al Ministero; in caso di parità di data di presentazione della domanda la numerazione è assegnata al soggetto che per primo ha conseguito l'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi di cui all'articolo 3 dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS; in caso di parità di data di conseguimento dell'autorizzazione è effettuato un sorteggio pubblico ai fini dell'assegnazione del relativo numero. In sede di

prima applicazione, resta in ogni caso ferma la facoltà delle emittenti locali con programmazione televisiva a tema musicale di poter scegliere di concorrere nelle graduatorie ordinarie per l'assegnazione di tutte le numerazioni destinate al comparto locale.

15. All'esito delle procedure di attribuzione delle numerazioni destinate ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, il Ministero individua le numerazioni assegnate ai fornitori che intendono essere trasportati su una rete di 2° livello, ove presenti, di una determinata area tecnica. Tali numerazioni potranno essere assegnate a ulteriori fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che intendono essere trasportati su una diversa rete di 2° livello, presente nella stessa area tecnica.

16. Le numerazioni nel VI e VII arco, destinate ai servizi di media audiovisivi, nazionali e locali, che impiegano formati evoluti o innovativi (ad esempio HD, 4k, 8k) rispetto alla definizione *standard* sono assegnate dal Ministero con apposito provvedimento, rilasciato su domanda del soggetto interessato.

17. Al termine della fase di prima applicazione, il Ministero comunica ai soggetti richiedenti la numerazione assegnata e procede a pubblicare sul proprio sito Internet un apposito elenco pubblico nel quale sono riportati i numeri attribuiti ed il relativo assegnatario, nonché i numeri ancora disponibili. Il suddetto elenco pubblico viene aggiornato dal Ministero con cadenza periodica.

18. L'attribuzione delle numerazioni è effettuata per la durata del titolo autorizzatorio per la fornitura di servizi di media audiovisivi rilasciato al soggetto richiedente. Il trasferimento a terzi del titolo autorizzatorio, nei casi previsti dalla legge, include anche l'attribuzione della numerazione corrispondente. Qualora dovesse intervenire una rilevante modifica nella linea editoriale della programmazione irradiata, il fornitore di servizi di media audiovisivi è tenuto a richiedere al Ministero conferma della numerazione attribuita o l'attribuzione di un nuovo numero conforme al nuovo genere di programmazione trasmesso.

Articolo 14

(Modalità di attribuzione della numerazione ai consorzi o intese di emittenti locali)

1. Le numerazioni riservate ai consorzi e alle intese di emittenti locali, di cui all'articolo 29, comma 2, del *Testo Unico*, che diffondono la medesima programmazione per una durata di almeno otto ore, comunque non superiore a dodici ore, su più aree tecniche e che intendono richiedere l'assegnazione di un'identica numerazione su tutti i bacini serviti, sono attribuite mediante apposita graduatoria. Tale graduatoria è formata sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascuna emittente facente parte del

consorzio o dell'intesa nelle singole graduatorie relative alle aree tecniche previste dal PNAF di cui alla delibera n. 39/19/CONS. Resta fermo il limite di una sola emittente per area tecnica che abbia ottenuto una collocazione utile nella corrispondente graduatoria.

2. Il numero LCN riservato è assegnato dal Ministero unicamente alle singole emittenti aderenti al consorzio o all'intesa.

3. In caso di scioglimento dei consorzi o di venuta meno dell'intesa, il Ministero procede alla immediata revoca dell'assegnazione della numerazione riservata e assegna ai singoli fornitori di servizi di media, che componevano il consorzio o l'intesa, il primo numero disponibile del piano LCN tra quelli dedicati al comparto locale. La numerazione rimasta vacante è assegnata mediante apposita procedura selettiva, alla quale possono partecipare anche i singoli fornitori di servizi di media già assegnatari di altre numerazioni, compresi i componenti del consorzio o dell'intesa. Ai fini della formazione della relativa graduatoria, i punteggi sono assegnati in relazione *alla qualità della programmazione*, *alle preferenze degli utenti* e *al radicamento nel territorio*, e valutati secondo i criteri di cui al precedente articolo 13.

4. Nel caso in cui i consorzi o le intese varino in diminuzione nel numero dei componenti originari, a causa dell'uscita di uno o più fornitori di servizi di media, i componenti rimanenti ne danno immediata comunicazione al Ministero e nel termine di 60 giorni possono procedere ad integrare la composizione del consorzio o dell'intesa con un nuovo fornitore di servizi di media purché operante nella medesima area tecnica del fornitore non più aderente al consorzio o all'intesa e a condizione che con il punteggio conseguito dal subentrante nella graduatoria di competenza sia confermata la posizione in graduatoria del consorzio o dell'intesa, utile ai fini dell'assegnazione della numerazione riservata. Il Ministero, ricevuta la comunicazione, procede alla immediata revoca dell'assegnazione della numerazione al fornitore di servizi di media uscito dal consorzio o dall'intesa e assegna a quest'ultimo il primo numero disponibile del piano LCN tra quelli dedicati al comparto locale. Entro il predetto termine di 60 giorni, i componenti rimanenti del consorzio o dell'intesa comunicano al Ministero il nominativo del nuovo fornitore di servizi di media destinato a reintegrare il consorzio o l'intesa. Il Ministero, ricevuta la comunicazione dell'integrazione, verificato il mantenimento della posizione utile in graduatoria da parte del consorzio o dell'intesa, attraverso il ricalcolo della sommatoria dei punteggi, conferma con apposito provvedimento l'assegnazione della numerazione riservata ai singoli fornitori di servizi di media aderenti al consorzio o all'intesa. Qualora all'esito del ricalcolo la posizione utile in graduatoria da parte del consorzio o dell'intesa non è mantenuta, il Ministero procede alla immediata revoca dell'assegnazione della numerazione riservata e assegna ai singoli fornitori di servizi di media, che componevano il consorzio o l'intesa, il primo numero disponibile del piano

LCN tra quelli dedicati al comparto locale. La numerazione rimasta vacante è assegnata mediante apposita procedura selettiva, alla quale potranno partecipare anche i fornitori di servizi di media già assegnatari di altre numerazioni, compresi i componenti del consorzio o dell'intesa. Al fine della formazione della relativa graduatoria, i punteggi sono assegnati in relazione *alla qualità della programmazione, alle preferenze degli utenti e al radicamento nel territorio*, e valutati secondo i criteri di cui al precedente articolo 13.

Articolo 15 **(Condizioni di utilizzo delle numerazioni)**

1. I fornitori di servizi di media assegnatari delle numerazioni sono responsabili del corretto uso della numerazione. Tali soggetti sono, pertanto, tenuti a garantire che i servizi offerti siano conformi alle prescrizioni del presente provvedimento e ad ogni altra normativa pertinente alle numerazioni.

2. I fornitori di servizi di media assegnatari delle numerazioni devono comunicare al proprio operatore di rete le numerazioni di cui sono assegnatari. Inoltre, nei contratti stipulati tra fornitore di servizi di media audiovisivi in chiaro o a pagamento e gli operatori di rete deve essere inserita l'esplicita previsione della cessazione immediata dell'offerta di trasporto del servizio, qualora venga sospesa o revocata l'autorizzazione a trasmettere e l'utilizzazione del numero assegnato da parte del Ministero.

3. È fatto divieto ai fornitori di servizi di media assegnatari dei numeri di utilizzare numerazioni diverse o in maniera difforme da quanto definito nel piano di numerazione recato dal presente provvedimento. Il mancato rispetto delle disposizioni relative al piano LCN o delle ulteriori condizioni di utilizzo del numero assegnato, stabilite dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del *Testo Unico*, comporta la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione è adottata dal Ministero qualora il fornitore di servizi di media interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del relativo procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato.

4. Al fine di favorire la realizzazione di un assetto di numerazione maggiormente uniforme e fruibile per gli utenti, è consentito, sulla base di accordi tra fornitori di servizi di media in ambito nazionale, lo scambio della numerazione all'interno di uno stesso genere di programmazione, ad esclusione delle numerazioni attribuite ai canali generalisti nazionali come in precedenza definiti, previa comunicazione al Ministero. Analogamente, sempre sulla base di accordi e previa comunicazione al Ministero, è

consentito lo scambio della numerazione tra emittenti locali a condizione di soddisfare i requisiti posti per l'attribuzione delle numerazioni dei rispettivi archi.

Articolo 16
(Adeguamento del Piano di numerazione)

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera f), del *Testo Unico*, l'Autorità si riserva di revisionare il presente piano in base allo sviluppo del mercato, della tecnologia e delle abitudini degli utenti, sentiti i soggetti interessati.

ANNESSO

Modalità di calcolo indicatore numero medio dipendenti, di cui all'articolo 13, comma 10, lettera b)

Ai fini della determinazione del punteggio da attribuire ai fornitori di servizi di media audiovisivi con riferimento all'indicatore sul numero medio di dipendenti di cui all'articolo 13, comma 10, lettera b), si utilizza la seguente formula:

$$P_b = \sum P_i * N_i$$

dove:

N_i è il numero medio di lavoratori per ciascuna tipologia considerata (1. e 2.)

P_i è il punteggio relativo a ciascuna tipologia di lavoratori secondo la seguente tabella

Tipologia lavoratori	Punteggio
1. Unità di personale a tempo indeterminato <i>full-time</i> occupato nell'intero biennio	6
2. Unità di personale a tempo determinato o con contratto di apprendistato <i>full-time</i> occupato nell'intero biennio	3

Il periodo di riferimento è il biennio 2019-2020. I punteggi sono proporzionati in ragione del periodo lavorativo e della percentuale di impiego effettivo del personale.

Si considerano i dipendenti assunti con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPS. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori *part-time* e quelli con contratto di apprendistato.

Per il personale non *full-time* (incluso quello in cassa integrazione e con contratto di solidarietà) e nel caso in cui il medesimo soggetto presenti una pluralità di domande per più marchi/palinsesti, o presenti domande in più aree tecniche, si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale dei dipendenti in termini di ripartizione delle ore lavorate per ciascun marchio/palinsesto e area tecnica.

Modalità di calcolo indicatore numero medio giornalisti, di cui all'articolo 13, comma 10, lettera c)

Ai fini della determinazione del punteggio da attribuire ai fornitori di servizi di media audiovisivi con riferimento all'indicatore sul numero medio di giornalisti di cui all'articolo 13, comma 10, lettera c), si utilizza la seguente formula:

$$P_c = \sum P_i * N_i$$

dove:

N_i è il numero medio di lavoratori per ciascuna tipologia considerata (3. e 4.)

P_i è il punteggio relativo a ciascuna tipologia di lavoratori secondo la seguente tabella

Tipologia lavoratori	Punteggio
3. Unità di giornalisti professionisti iscritti all'Albo <i>full-time</i> occupati nell'intero biennio	10
4. Unità di pubblicisti e praticanti <i>full-time</i> occupati nell'intero biennio	6

Il periodo di riferimento è il biennio 2019-2020. I punteggi sono proporzionati in ragione del periodo lavorativo e della percentuale di impiego effettivo del personale.

Si considerano i giornalisti come risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPGI e per i pubblicisti che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione previdenziale presso l'INPS. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato.

Per il personale non *full-time* (incluso quello in cassa integrazione e con contratto di solidarietà) e nel caso in cui il medesimo soggetto presenti una pluralità di domande per più marchi/palinsesti, o presenti domande in più aree tecniche, si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale dei dipendenti in termini di ripartizione delle ore lavorate per ciascun marchio/palinsesto e area tecnica.

Modalità di calcolo indicatore indici di ascolto, di cui all'articolo 13, comma 10, lettera d)

Ai fini della determinazione del punteggio da attribuire ai fornitori di servizi di media audiovisivi con riferimento all'indicatore relativo alla media ponderata degli indici di ascolto, di cui all'articolo 13, comma 10, lettera d), si utilizza la seguente formula:

$$Pd = (AMR * Famr * Za + RCH * Zr) / 100.000$$

dove:

i fattori AMR, Famr, Za, RCH, Zr sono definiti in analogia al d.P.R. 23 agosto 2017, n.146¹. In particolare:

AMR (Average Minute Rating): ascolto medio nel biennio 2019-2020 del marchio/palinsesto nell'area per cui il FSMA ha presentato domanda.

RCH (Reach): contatti netti giornalieri medi nel biennio 2019-2020 del marchio/palinsesto nell'area per cui il FSMA ha presentato domanda.

Famr: fattore di normalizzazione dell'ascolto medio con i contatti. È dato dal rapporto tra \sum contatti netti giornalieri medi sui dati del biennio 2019-2020 delle emittenti locali rilevate da Auditel e \sum ascolto medio su base annua sui dati del biennio 2019-2020 delle emittenti locali rilevate da Auditel.

Za = 70, peso attribuito alla componente ascolto medio.

Zr = 30, peso attribuito alla componente contatti medi.

Vengono utilizzati i dati rilevati e forniti da Auditel.

Gli indici di ascolto sono determinati con riferimento alla/le regione/i (ovvero, laddove non coincidente, alle province) corrispondenti all'area tecnica per cui l'FSMA ha presentato la domanda.

¹ Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2017”.